

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO**

- ROMA -

RICORSO

nell'interesse del **COMUNE DI BUSTO GAROLFO**, (d'ora in avanti per brevità anche solo "Comune" o "Comune di Busto Garolfo"), c.f. e P. Iva 00873100150, con sede in Busto Garolfo, Piazza Diaz 2, in persona del Sindaco *pro tempore*, Dott.ssa Susanna Biondi, rappresentato e difeso in forza della delibera della Giunta Comunale n. 102 del 28 luglio 2022, dall'Avv. Pietro Gabriele Roveda, c.f. RVDPTR71T19E648W pec pietro.roveda@lodi.pecavvocati.it, unitamente e disgiuntamente all'avv. Francesca Aliverti C.F. LVRFNC73T55C933P e dall'avv. Domenico Greco, CF GRCDNC80P11H501B, pec domenicogreco@ordineavvocatiroma.org presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli n. 60 elettivamente domiciliato giusta procura speciale alle liti allegata

CONTRO

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, c.f. 80188230587, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* con sede in Roma, Piazza Colonna, 370 domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale di Stato, Via dei Portoghesi 12 (pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, c.f. 80185250588, in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale di Stato, Via dei Portoghesi 12 (pec, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);
- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, c.f. 80415740580, in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Roma, via XX Settembre, 97, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale di Stato Via dei Portoghesi 12 (pec, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);
- **MINISTERO INTERNO**, c.f. 97149560589, in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Roma, Palazzo Viminale, domiciliato

ex lege presso l'Avvocatura Generale di Stato Via dei Portoghesi 12 (pec, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

E NEI CONFRONTI DI

COMUNE DI RHO, c.f. 00893240150, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Rho, 20017, Piazza Visconti 23, pec, pec.protocollo.comunerho@legalmail.it

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE,

Della lettera del 13.06.2022 avente ad oggetto “*comunicazione di esclusione della procedura*” del Ministero dell'Istruzione, Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4 Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “*piano di estensione del tempo pieno e mense*”, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU e del conseguente e presupposto provvedimento di esclusione non cognito (doc. 1)

Del silenzio serbato in ordine alla istanza di annullamento in autotutela presentata dal Comune di data 5 luglio 2022 (doc. 2)

Del decreto del Direttore generale e Coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 8 giugno 2022, n. 19 recante la graduatoria delle domande ammesse (o ammesse con riserva) suddivise per Regione (doc. 3)

E ogni altro presupposto e connesso e collegato

FATTO

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca- Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2. “Piano di estensione del tempo pieno e mense” veniva pubblicato l'allegato avviso pubblico in data 2 dicembre 2021, finanziato dall'Unione Europea Next Generation (doc.4).

Con il predetto Avviso si intendeva favorire l'estensione del tempo pieno scolastico finanziando progetti che consentissero di ampliare l'offerta formativa delle scuole. In particolare, si intendeva favorire la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense per un totale di almeno 1.000 edifici.

L'art. 4 definiva le proposte e candidature finanziabili, suddivise in 5 tipologie:

- a) Demolizione e ricostruzione** di edifici pubblici adibiti a uso scolastico appartenenti al primo ciclo di istruzione o a convitti da adibire esclusivamente a mense scolastiche a servizio di istituzioni scolastiche e di edifici scolastici esistenti;
- b) Nuova costruzione** di locali da destinare esclusivamente a mense scolastiche a servizio di edifici esistenti;
- c) Ampliamenti** di edifici scolastici esistenti e finalizzati esclusivamente alla realizzazione di spazi e locali da destinare a mense scolastiche;
- d) Riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza di mense scolastiche esistenti** anche attraverso l'adeguamento impiantistico e tecnologico dei relativi locali;
- e) Riconversione** di spazi non utilizzati all'interno di edifici pubblici esistenti adibiti ad uso scolastico da destinare a mense scolastiche.

L'articolo 5 regolava i criteri di ammissibilità.

L'articolo 5, comma 1, lettera c) prevedeva che *“il costo complessivo di quadro economico dell'intervento, tenuto conto della tipologia di intervento, deve essere contenuto, per gli interventi di cui ai punti d) e e) dell'art. 4 tra i 500,00 €/mq e i 1.000,00 €/mq mentre per gli interventi di cui ai punti a, b, c) del medesimo art. 4 il costo deve essere contenuto tra i 1.500,00 €/mq a 2.000,00 €/mq.”*

L'articolo 5, comma 2, precisava altresì che non sono ammesse al finanziamento *“le proposte che non rispettino le condizioni previste dal comma 1 del presente articolo”*.

Il Comune ricorrente presentava la domanda nei termini e nei modi previsti. Il progetto presentato era finalizzato alla esecuzione di lavori di ampliamento per la realizzazione di nuova mensa a servizio della scuola primaria “Ferrazzi-Cova” nella frazione di Olcella in Busto Garolfo.

La scheda progetto veniva compilata secondo il modello messo a disposizione in sede di pubblicazione dell'Avviso come allegato 2 (doc. 4).

Al punto 2 di tale scheda, *“tipologia di intervento”* il Comune fleggava la casella *“ampliamento”* (riconducibile alla definizione di cui all'art. 4, lettera c) dell'avviso).

Al punto 6 doveva essere descritto l'intervento in caso di *“nuova costruzione e ricostruzione e ampliamento”*.

Veniva tra l'altro precisato che l'area dell'intervento era di proprietà del Comune di Busto Garolfo e che il progetto prevedeva l'ampliamento dell'edificio scolastico per la realizzazione di una nuova mensa a servizio della scuola Primaria Ferrazzi e Cova.

La soluzione proposta riguarda un corpo di fabbrica autonomo aderente e collegato funzionalmente all'edificio già esistente.

Il quadro economico dell'intervento prevedeva un importo complessivo di euro 500.000,00, identificando un costo al mq di euro 1.691,02. La superficie lorda oggetto d'intervento identificata in mq 295,68.

Pur rispettando tutti i parametri dell'avviso in quanto ampliamento / nuova costruzione il Ministero dell'istruzione con il provvedimento oggi impugnato sanciva l'esclusione della domanda del Comune in quanto il progetto prevede *“un costo complessivo di quadro economico dell'intervento che eccede l'importo a mq. previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c) e dall'art 6, comma 2, dell'Avviso pubblico”* (cfr. doc. 1).

Poiché non si rinveniva detta violazione, in data 5 luglio 2022 il Comune ricorrente inviava l'allegata istanza per l'annullamento in autotutela dell'esclusione dalla procedura (cfr. doc. 2).

Nessun riscontro veniva dato a detta istanza.

Sul sito istituzionale dedicato alla linea di finanziamento di cui è causa veniva nel frattempo pubblicata la graduatoria delle domande ammesse (o ammesse con riserva) suddivise per Regione approvata con decreto del Direttore generale e Coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 8 giugno 2022, n. 19 (doc. 3)

Ritenendo che l'esclusione della domanda del Comune ricorrente sia stata illegittima per palese travisamento degli elementi di fatto carenza di istruttoria e difetto di motivazione essendo i contenuti della domanda presentata del tutto conformi alle specifiche indicate si chiede che codesto Ecc.mo TAR, previa adozione di idonea misura cautelare, annulli e /o riformi gli atti e i provvedimenti impugnati per i seguenti motivi di

DIRITTO

MOTIVO N. 1

Violazione e falsa applicazione degli articoli 4 e 5 dell'Avviso Pubblico “*per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche da finanziare nell'ambito del PNRR Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”* finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU”

Violazione del principio di par condicio e dell'autovincolo. Eccesso di potere per errore di fatto, travisamento dei fatti, carenza di presupposti, difetto istruttorio, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, sviamento, manifesta ingiustizia

La motivazione con cui è stata disposta l'esclusione della domanda del comune ricorrente appare del tutto inconferente e si fonda su un palese travisamento dei fatti che ha condotto a un macroscopico errore di valutazione.

Ed infatti nella laconica comunicazione inviata si fa riferimento al fatto che l'intervento eccede l'importo al mq previsto dall'art.5 comma 1 lettera c) e dall'art. 6 comma 2 dell'Avviso.

Ora l'articolo 5 comma 1 lettera c) dell'avviso prevede che il costo dell'intervento deve essere contenuto per gli interventi di cui alle lettere d) e e) dell'art. 4 tra 500,00 euro e 1000,00 al mq. mentre per quelli rientranti nelle lettere a), b) e c) tra 1500,00 euro al mq. e 2.000,00 al mq.

L'intervento del Comune ricorrente era di “ampliamento” e dunque rientrante nella lettera c).

Che trattavasi di “ampliamento” nessuno lo ha posto in discussione né il provvedimento di esclusione contesta la qualifica dell'intervento data dal ricorrente.

In quanto ampliamento la domanda era ammissibile se prevedeva un costo al mq compreso tra euro 1.500,00 e euro 2.000,00. Il Comune ha esposto costi di intervento pari a euro 1.691,02 euro al mq. nel pieno rispetto della legge di gara.

Ma perché allora è stato escluso? La norma citata nel provvedimento di esclusione risulta pienamente rispettata!

Il provvedimento di esclusione fa riferimento a una lesione di una disposizione del bando che invece è stata pienamente rispettata; non vi sono altre motivazioni che giustificano o legittimano un ulteriore e diverso motivo di esclusione.

Si è tentato di contestare il provvedimento inviando immediatamente l'istanza di revoca/ annullamento ma ad oggi nessun riscontro si è ricevuto costringendo in conseguenza il comune ricorrente a presentare il ricorso di cui è causa.

Alla luce di quanto sopra è evidente che i provvedimenti gravati risultino inficiati da un paradigmatico eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione erroneità dei presupposti travisamento dei fatti nonché per violazione e falsa applicazione della *lex specialis*.

La domanda del Comune conteneva tutti i presupposti richiesti per l'ammissione alla linea di finanziamento.

Senza che l'amministrazione resistente conducesse istruttoria alcuna il Comune ricorrente si trovava escluso e ciò senza che i motivi posti a fondamento dell'esclusione trovassero riscontro alcuno nella domanda presentata, nei fatti e nei documenti progettuali.

E soprattutto l'amministrazione non rivalutava la propria decisione inficiata da un macroscopico errore di fatto neppure all'esito della istanza di annullamento in autotutela presentata.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI ai sensi DELL'ART. 49 COMMA 3 C.P.A.

Si fa presente che essendo stata pubblicata la graduatoria delle domande ammesse suddivise per Regione approvata con decreto del Direttore generale e Coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 8 giugno 2022, n. 19 ove figurano tutte le domande ammesse e i relativi punteggi, oggetto di gravame ed essendo gli enti locali interessati da detta graduatoria in numero elevatissimo si chiede la preventiva autorizzazione della notifica del ricorso a detti enti per pubblici proclami da effettuarsi se del caso con le modalità di cui all'ordinanza 836/2019 del 6 febbraio 2019 di Codesto Tribunale (sezione Terza bis).

ISTANZA SOSPENSIVA

Sussistono entrambi i presupposti di legge (*fumus boni juris* e *periculum in mora*) per confidare nell'accoglimento della domanda cautelare ritenuta più idonea a preservare e tutelare la ricorrente.

Il *fumus boni juris* emerge chiaramente dai motivi di gravame.

Il *periculum in mora*, invece, è insito nella circostanza che il Comune ricorrente in assenza dei fondi stanziati dal PNRR non avrebbe la possibilità di finanziare l'importante opera pubblica destinata a garantire la popolazione scolastica della scuola primaria e della scuola dell'infanzia di un nuovo spazio mensa destinato a ospitare 90 alunni garantendo il distanziamento Anticovid.

Mediante la realizzazione di questo ampliamento dell'edificio scolastico esistente da adibire esclusivamente a mensa il Comune avrebbe anche la possibilità di recuperare esclusivamente per usi didattici l'attuale refettorio divenuto ormai inadatto a ospitare l'intera comunità scolastica.

L'urgenza di adottare una misura cautelare discende infine dalla necessità per la stessa amministrazione resistente di rispettare i termini previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza.

P.Q.M.

Voglia l'Ill.mo TAR adito, *rejectis contrariis*:

In via preliminare

Autorizzare la notifica per pubblici proclami del presente ricorso;

In via cautelare:

sospendere i provvedimenti impugnati e in ogni caso adottare la misura cautelare ritenuta più idonea per evitare che la domanda del comune ricorrente

sia passibile di valutazione eventualmente valutando l'ammissione della domanda con riserva

Nel merito:

- annullare tutti gli atti impugnati come indicati nell'epigrafe del ricorso, con tutte le conseguenze di legge.

Si depositano in giudizio, come da separato indice, i documenti indicati in narrativa.

Ai sensi del DPR n. 115/2002 e s.m.i., atteso che al presente ricorso si applica il rito abbreviato ex libro IV titolo V d.lgs. 104/10 così come previsto dall'art. 3 del DL 85 7 luglio 2022 il contributo unificato dovuto è pari ad € 1.800,00.

Con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio e refusione del Contributo unificato.

Milano, 1 agosto 2022

(Avv. Francesca Aliverti)

(Avv. Pietro Gabriele Roveda)

(Avv. Domenico Greco)